

dossier

XIX Legislatura

29 aprile 2024

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia
di riordino del sistema nazionale
della riscossione

Atto del Governo n. 152

Ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 278



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 152

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0057.docx

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Pianificazione annuale dell'attività di riscossione</i>)	14
Articolo 2 (<i>Adempimenti dell'Agente della riscossione</i>)	16
Articolo 3 (<i>Discarico automatico o anticipato</i>).....	17
Articolo 4 (<i>Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti</i>).....	21
Articolo 5 (<i>Riaffidamento dei carichi</i>).....	23
Articolo 6 (<i>Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione</i>)	28
Articolo 7 (<i>Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione</i>)	35
Articolo 8 (<i>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2025</i>)	37
Articolo 9 (<i>Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024</i>)	40
Articolo 10 (<i>Norme di coordinamento e abrogazione</i>).....	43
Articolo 11 (<i>Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione</i>)	46
Articolo 12 (<i>Dilazione del pagamento</i>)	49
Articolo 13 (<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>)	54
Articolo 14 (<i>Coobbligati solidali</i>).....	56
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo</i>).....	58
Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	64
Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>)	66

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo **recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione** (AG. 152) dà attuazione all'articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, **recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione**.

Nell'analisi tecnico-normativa e nell'analisi d'impatto della regolamentazione il Governo descrive quali sono gli obiettivi della riforma.

In particolare, secondo quanto indicato nei principi di delega, le riforme introdotte dal presente atto del Governo si rendono necessarie per abbandonare un impianto vetusto, nel quale gli enti pubblici creditori erano contrapposti al soggetto privato (in prevalenza di promanazione bancaria) incaricato dell'attività di riscossione, al fine di ottenere considerevoli anticipazioni finanziarie in attesa di recuperare i crediti pubblici posti in riscossione. Tali anticipazioni venivano restituite solo dopo molto tempo e, comunque, nei soli casi in cui dopo molteplici tentativi di riscossione non andati a buon fine (tutte le azioni astrattamente possibili, indipendentemente dalla relativa efficacia), non fosse stato possibile incassare alcunché. Nel tempo la portata del c.d. "obbligo del non riscosso come riscosso" è stata fortemente attenuata con correttivi vari (fino ad arrivare all'abolizione dello stesso obbligo nel 1999, in sede di prima riforma effettiva del sistema (d.lgs. n. 37/1999, d.lgs. n. 46/1999 e d.lgs. n. 112/1999), ma è rimasta sostanzialmente inalterata la previsione in base alla quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine) nonostante tale impianto sia da tempo superato in ragione dell'affidamento all'Agente della riscossione nazionale di tale attività.

L'intendimento della riforma, già evidenziato nei principi di delega (descritti in calce) è quello di superare un assetto nel quale l'agente della riscossione è chiamato a svolgere attività di recupero pressoché indistinte per le numerosissime posizioni creditorie che gli vengono affidate (spesso di problematica esigibilità sin dall'origine). Ciò, nonostante sia pressoché impossibile, oltre che contrario al principio di economicità dell'azione amministrativa, tentare di dare corso, per tutte le posizioni debitorie, ad azioni di riscossione coattiva configurabili soltanto in astratto, con il risultato di rendere necessarie reiterate proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione medesimo.

Da tale assetto normativo sono derivate gravi criticità anche in termini di accumulo negli anni di crediti di fatto inesigibili nelle contabilità degli enti creditori e, anche per porre rimedio a tale fenomeno, sono state nel tempo varate diverse forme di definizione agevolata dei carichi di ruolo che, da un lato, hanno reso necessari ulteriori differimenti dei termini di presentazione delle comunicazioni di

inesigibilità e, dall'altro, hanno, comunque, inciso in misura limitata sulla cospicua giacenza di partite creditorie pregresse. Una riforma *pro futuro* si interseca comunque anche con la necessità la possibilità di dare effettivamente corso anche allo scioglimento del nodo dello smaltimento del magazzino dei carichi pregressi, rispetto alla quale si prevede l'introduzione di una specifica disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute in tali carichi.

Lo schema in esame è composto **di 17 articoli**.

Gli **articoli da 1 a 10** ridisegnano la disciplina relativa all'inesigibilità dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare l'**articolo 1** dispone espressamente **la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, prevedendo che essa sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate. L'**articolo 2** definisce espressamente quali sono gli **adempimenti** che, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, sono a carico dell'agente della riscossione. L'**articolo 3** prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento **delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025** e che non sono rimosse, rimettendone le modalità ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'**articolo 4** prevede deroga alla disciplina del discarico automatico prevista dall'articolo 3, **escludendo temporaneamente dal discarico automatico** – a specifiche condizioni - **le quote** affidate dal 1° gennaio 2025 **per le quali ricorrono alcuni fattori ostativi** (ad esempio la riscossione risulta sospesa, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ecc.). L'**articolo 5** reca **la disciplina del riaffidamento dei carichi**. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all'Agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'**articolo 6** introduce una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dall'agente della riscossione nonché della responsabilità dell'agente medesimo.

In sintesi si disciplina la **verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità **dell'azione di recupero dei crediti** affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione **rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale** introdotta all'articolo 1; **gli adempimenti dell'Agente della riscossione** sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché **i termini, e le modalità dell'azione** stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a

controllo; - la **disciplina dell'atto di contestazione all'agente della riscossione** nonché le modalità di definizione della controversia.

L'**articolo 7** è volto a **istituire una commissione** che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del **magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione** e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il **discarico di tutto o parte** del predetto magazzino.

Gli **articoli 8 e 9** prevedono una specifica disciplina della riscossione delle quote non rimosse, **riguardanti le risorse proprie tradizionali nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**, affidate all'agente della riscossione **a decorrere dal 1° gennaio 2025** (articolo 8) nonché quelle affidate **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

Le norme indicano altresì i termini applicabili per la verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero, quelli previsti per il discarico, come pure quelli di esclusione temporanea dalla verifica medesima.

L'**articolo 10** prevede l'**abrogazione** di alcune norme in materia di **discarico per inesigibilità**, di **controllo dell'attività di riscossione**, di **Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo**, di **termini** di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima superate dalla nuova disciplina normativa.

Gli **articoli da 11 a 15** contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.

In particolare l'**articolo 11** stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel quadro dell'integrazione logistica con l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di tutte le **soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni**.

L'**articolo 12** modifica le disposizioni in materia di **dilazione del pagamento** di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

L'**articolo 13** razionalizza le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, dovute a seguito di atti e di avvisi dell'Agenzia delle Entrate. L'intervento è in forma di novella, che introduce nel **decreto legge n. 78/2010** un elenco delle tipologie cui applicare le nuove disposizioni.

L'**articolo 14** dello schema di decreto sul sistema delle riscossioni riguarda quelle nei confronti dei coobbligati solidali. L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. La principale delle tre vi introduce **un nuovo**

articolo, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria.

L'**articolo 15, comma 1**, novella l'**articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973**, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per la semplificazione degli adempimenti collegati all'erogazione. Il **comma 2** novella l'**articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria. I **commi 4 e 5** contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter.

Infine l'**articolo 16** contiene le disposizioni finanziarie e l'**articolo 17** disciplina l'entrata in vigore.

I principi di delega oggetto di attuazione

L'**articolo 18** reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano:

- **una pianificazione annuale** delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'economia e delle finanze-MEF;
- il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse;
- la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico
- la **revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione**;
- la determinazione dei **criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo**.

La riforma dovrà prevedere, inoltre, l'incremento dell'utilizzo delle **più evolute tecnologie** e l'**interoperabilità** dei sistemi, la modifica delle **condizioni di accesso ai piani di rateazione**, il progressivo **superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento**.

La delega dovrà altresì essere esercitata per **superare l'attuale separazione** tra l'**Agenzia delle entrate**, titolare della funzione della

riscossione, e l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, soggetto che svolge le attività di riscossione.

L'**articolo 18** stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osservi, ai fini della revisione del sistema nazionale della riscossione, alcuni principi e criteri direttivi specifici (anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali).

In particolare al **comma 1, lettera a)**, si stabilisce che debba essere **incrementata l'efficienza dei sistemi della riscossione, nazionale e locali**, attraverso una semplificazione che orienti l'attività verso i principi di efficacia, economicità e imparzialità nonché **verso obiettivi di risultato**.

Nella Relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 1038 il Governo precisa le motivazioni della misura in esame sottolineando, tra l'altro, che: l'attuale disciplina del servizio di riscossione si presenta estremamente farraginoso e inidoneo a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti pubblici. Del resto, nonostante le parziali modifiche intervenute nel tempo, la disciplina in parola rimane ancora fondamentalmente ispirata a principi appropriati ad un contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell'attività di riscossione coattiva, contesto ormai superato da anni. Il sistema si presenta eccessivamente macchinoso, in quanto impone lo svolgimento di attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo e, in considerazione dell'elevatissimo numero di partite affidate all'agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall'origine), risulta, di fatto, impossibile effettuare per tutti i carichi la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili, anche a prescindere dalla prevedibile efficacia di ciascuna di essa. Il comma 1 dell'articolo 19, del d. lgs. n. 112 del 1999 prevede, invero, attualmente, per le pubbliche amministrazioni che effettuano il controllo delle comunicazioni di inesigibilità e per l'agente della riscossione, una pluralità di adempimenti (comunicazione di avvio del procedimento di controllo/riciesta di documentazione, esame dei documenti trasmessi, contestazione all'agente della riscossione, eventuale assegnazione di un nuovo termine per lo svolgimento di attività di riscossione, esame delle attività svolte e adozione di una nuova decisione dopo la scadenza di tale termine). Senza contare che, tali controlli, pur se esercitati limitatamente alla percentuale del 5% prevista dallo stesso articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, non potranno che interessare comunque un elevatissimo numero di carichi.

Nel corso dell'[audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale](#), il direttore dell'Agenzia delle entrate ha rappresentato che nel 2022 si è superato il tetto dei **1.100 miliardi non riscossi, 130-140 milioni di cartelle, 230 milioni di crediti da riscuotere, circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo** e che ciò rappresenta "una montagna evidentemente difficile da gestire".

Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso alcune nuove misure, tra le quali **una pianificazione annuale** delle procedure di recupero da

concordare con il MEF, il **discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento**, delle quote non riscosse, **la salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese successivo** a quello di affidamento del carico, nonché **la revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione** e la determinazione dei criteri di **individuazione delle quote da sottoporre a controllo**.

Nel dettaglio il nuovo sistema nazionale della riscossione dovrà essere realizzato attraverso:

- 1) la **pianificazione annuale**, da concordare con il MEF, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione deve svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;
- 2) il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili;
- 3) la **possibilità** per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, **di riaffidare in riscossione le somme discaricate**, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali ovvero **di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva** delle predette somme, secondo le procedure riscossione coattiva previste al Titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dietro pagamento di una commissione pari ad una percentuale dell'importo effettivamente riscosso;
- 4) la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione concordata con il MEF, di atti interruttivi della prescrizione;
- 5) la **gestione del processo di recupero coattivo** in conformità alla pianificazione concordata;
- 6) la **tempestiva trasmissione telematica delle informazioni** relative all'attività svolta;
- 7) una **disciplina transitoria** dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all'agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dello stesso agente;

- 8) la **revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione**, prevedendola in presenza di dolo e nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni sulla salvaguardia del diritto di credito (mediante tempestivo tentativo di notifica), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute;
- 9) **l'individuazione in via tassativa dei casi** in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, **l'obbligo di resa del conto**;
- 10) l'attribuzione al **MEF del potere di verificare la conformità dell'attività di recupero dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione concordata**, nel rispetto dei seguenti principi di economicità ed efficacia:
 - 10.1) per i **crediti tributari erariali**, determinare i criteri di individuazione delle quote automaticamente scaricate da sottoporre al controllo, in misura compresa **tra il 2 per cento e il 6 per cento** delle stesse quote, e delle modalità, anche esclusivamente telematiche, di tale controllo;
 - 10.2) **per i restanti crediti**, determinare i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima **del 5 per cento**.

Nella Relazione che accompagna il testo A. C. 1038 il Governo illustra la misura in questi termini: nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia e con riguardo ai crediti tributari erariali, dovranno essere determinati i criteri di individuazione, da parte delle singole amministrazioni, delle quote automaticamente scaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo (es. a campione, anche randomico, ovvero per valore, etc.), in misura compresa tra il 2 per cento e il 6 per cento, e il potere di stabilire che tale controllo possa essere esercitato anche con modalità esclusivamente telematiche (si tratta, in sostanza, di valutare l'operato di un ente pubblico nazionale, strumentale all'Agenzia delle entrate, dotato di sistemi informativi recanti informazioni di dettaglio sulle procedure svolte e sui risultati conseguiti). Per quanto concerne i restanti crediti, dovranno essere determinati i criteri di individuazione delle quote da sottoporre a controllo nella misura massima del 5 per cento, lasciando così inalterata l'attuale soglia prevista dall'articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999. La differenza delle soglie rispettivamente previste per i crediti tributari erariali e per gli altri trova ragione nella possibilità, per i primi, di procedere con modalità di controllo esclusivamente telematiche e, conseguentemente di verificare in minore tempo un maggior numero di quote.

Con la **lettera b)** si delega il Governo il compito di **assicurare una adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie** poste in essere dall'amministrazione finanziaria.

La **lettera d)** prevede che siano modificate progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, in vista di una **stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.**

A tale proposito si ricorda che la disciplina vigente prevede (articolo 19 del DPR dl 29 settembre 1973, n. 602) che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** ovvero la rateazione prevista ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere **augmentata fino a centoventi rate mensili.**

La **lettera e)** dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso:

- 1) **il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all'agente della riscossione**, al fine di anticipare l'incasso, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Il sopra citato procedimento prevede, per l'estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo, la necessità di ricorrere all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta); nella relazione illustrativa tale *iter* viene definito estremamente farraginoso e complesso.

Si ricorda, inoltre, in estrema sintesi che il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute (il ruolo viene formato dall'ente creditore e trasmesso all'Agenzia delle entrate-Riscossione) mentre la cartella di pagamento è l'atto successivo con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, comuni, ecc.).

Sugli ulteriori principi di cui alla lettera e) si veda il successivo paragrafo.

La lettera h) prevede la semplificazione nonché la velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi.

Nella Relazione illustrativa il Governo precisa il perimetro della misura sottolineando che il criterio di delega in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso. In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.

La lettera i) del comma 1 delega il Governo a rivedere la disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione.

La lettera l) prevede l’introduzione di una disciplina della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicurino un corretto equilibrio tra tutela del credito erariale e diritto di difesa.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera d) non trovano applicazione per la revisione del sistema della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020. Si tratta delle risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione concernenti le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In pratica, **in considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell’UE, la norma esclude il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell’UE nonché l’applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all’erario articolato in 120 rate.**

Gli ulteriori principi di delega di cui all'articolo 18

Oltre ai principi di delega che trovano immediata attuazione nello schema di decreto legislativo, sono presenti all'articolo 18, ulteriori principi di delega che si ricordano di seguito, principalmente connessi a profili organizzativi dell'attività di riscossione e di integrazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché in materie di accisa e di regime della riscossione presso gli enti locali.

Con la **lettera c)** si affida al legislatore delegato il compito di **incrementare l'utilizzo, a fini di riscossione, delle più evolute tecnologie e l'interoperabilità dei sistemi**, nonché quello di eliminare duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguenti riduzioni dei costi.

La **lettera e) del comma 1, dell'articolo 18** dispone che debba essere potenziata l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso, tra l'altro:

- 1) **l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione**, per assicurare una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
- 2) **la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione** delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari che non possono, in ogni caso, eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo anche mediante l'introduzione di meccanismi di **cooperazione applicativa** sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

Si ricorda, a tale proposito, che il sopra citato articolo 75-*bis* prevede, tra l'altro, che decorso inutilmente il termine, l'agente della riscossione, prima di procedere ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

La **lettera f)** prevede che debba essere individuato un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il **trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate**, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della

riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

Sul punto si segnala che il processo di superamento dell’attuale dualismo tra le due Agenzie è stato in parte già affrontato ai **commi 14-23** della legge di bilancio 2022 che hanno introdotto delle modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione nell’ottica di una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Le disposizioni, a tal fine, prevedono che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate e che quest’ultima approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra.

La **lettera g)** precisa che nell’introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera *f)*, il legislatore delegato dovrà garantire la **continuità del servizio della riscossione** attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Il **comma 3** prevede che ai fini della revisione del sistema della riscossione dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 il Governo debba osservare, unitamente ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto dalla descritta lettera *d)*, due ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

- a) **rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale**, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l’attuale sistema di versamento dell’imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell’anno precedente) e correlare i versamenti dell’accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
- b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell’accisa e la prescrizione del diritto all’imposta.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni previste all’articolo in esame **si applicano**, in quanto compatibili, **agli agenti della riscossione degli enti territoriali**.

Articolo 1 ***(Pianificazione annuale dell'attività di riscossione)***

L'articolo 1 dispone espressamente la **pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di **raggruppamento dei crediti** per codice fiscale; infine prevede che la **pianificazione sia inserita nell'apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell'entrate**.

Più in dettaglio, al **comma 1** si prevede la **pianificazione annuale dell'attività di riscossione** operata dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

Tale attività può essere effettuata secondo procedure effettuabili anche con **logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale**.

La riscossione mediante ruolo è il procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute sia per debiti di natura tributaria che di altra natura (ad es. per multe). Tale tipo di procedimento era stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato, in linea generale dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. L'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 specifica che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi e si distinguono in ordinari e straordinari (i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione).

Si segnala che l'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario, ha stabilito che gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 (relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 e successivi) hanno efficacia esecutiva, in quanto decorso il termine utile per la proposizione del ricorso legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente (cd. accertamento esecutivo). Sin dalla loro emanazione, gli atti assumono la veste di provvedimenti impositivi, di precetto (intimazione ad adempiere) e di titolo esecutivo (che consente di promuovere l'esecuzione forzata, unitamente al precetto), e una volta notificato l'avviso di accertamento il contribuente deve provvedere (entro i termini) al versamento delle somme dovute, senza che sia necessario attendere la notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento alla *governance* della riscossione, si ricorda che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate che ne monitora costantemente l'attività. Esso ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto modifiche alla *governance* del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di sottoporre l'ente all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l'Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento.

La pianificazione annuale deve essere inserita nell'ambito della **convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate** ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il richiamato articolo 59 dispone che il Ministro delle finanze, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria e in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina **annualmente**, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

Sulla base di detto **documento di indirizzo**, stipulano una **convenzione triennale**, con **adeguamento annuale** per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati: i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; le strategie per il miglioramento; le risorse disponibili; gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La convenzione prevede, inoltre le modalità di verifica dei risultati di gestione; le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia; le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Il comma 2 reca la **clausola** di invarianza finanziaria.

Articolo 2 *(Adempimenti dell'Agente della riscossione)*

L'articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli **adempimenti** che, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, sono **a carico dell'agente della riscossione**, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall'articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all'ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

Più in dettaglio l'articolo 2, comma 1 prevede che, dal **1° gennaio 2025** l'Agenzia delle entrate-riscossione svolge le attività di riscossione delle, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

- a) la **salvaguardia del credito**, con un **tempestivo** tentativo di **notificazione della cartella di pagamento**, secondo la disciplina ordinaria della notifica delle cartelle (di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), ovvero secondo le disposizioni per le notificazioni digitali da parte della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico**, oppure nel **più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali**;
- b) il tentativo di **notificazione di atti interruttivi della prescrizione** del credito, effettuato con le modalità ordinaria o digitali, già menzionate *supra* alla lettera a);
- c) la gestione delle attività di **recupero coattivo**, conformemente a quanto pianificato annualmente (ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, alla cui scheda si rinvia);
- d) la **trasmissione telematica** all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità – affidate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - dei **flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le **riscossioni effettuate nel mese precedente**.

Il comma 2 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Articolo 3 (*Discarico automatico o anticipato*)

L'articolo 3 prevede che le quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e che **non sono rimosse** vengano **automaticamente discaricate**, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento. In ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.

Più in dettaglio, l'articolo 3 prevede il discarico automatico delle **quote affidate** all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere **dal 1° gennaio 2025 e non rimosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento**, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disciplina del discarico è frutto di una complessa stratificazione normativa; essa è anzitutto contenuta negli articoli 19 e 20 del D.lgs. n. 112 del 1999, che sono stati profondamente modificati dalla legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014) e **che vengono abrogati dall'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo**.

L'articolo 19 concernente le condizioni, i termini, le cause di perdita del diritto al discarico.

In particolare, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, **entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo**, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

La norma disciplina la perdita del diritto al discarico conseguente alla mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario; il tale diritto non viene meno se le irregolarità ed i vizi compiuti nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nella procedura esecutiva "non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero". Per le quote oggetto di comunicazione di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, è previsto che il discarico automatico si produce decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della

presentazione della comunicazione, salve, tuttavia, le comunicazioni per le quali l'ente creditore abbia, entro il predetto termine, avviato l'attività di controllo. Viene precisato, inoltre, che i crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. Con riferimento al controllo, sono aumentati (dai 30 precedentemente previsti) a 120 giorni i termini entro i quali l'agente deve trasmettere, all'ufficio dell'ente creditore che l'abbia richiesta, la documentazione relativa alle quote per le quali lo stesso ufficio intende esercitare il controllo di merito: il ritardo o l'omissione della messa a disposizione della documentazione comporta la perdita del diritto al discarico della relativa quota. Infine l'ente creditore è tenuto ad adottare, nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione.

Si rammenta che da ultimo la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022 commi 253-254 dell'articolo 1), è intervenuta sulla disciplina delle comunicazioni di inesigibilità rimodulando scadenze di presentazione delle domande, riducendone il termine di presentazione.

In particolare è stato eliminato il meccanismo dello "scalare inverso" (secondo cui era previsto prima il controllo dei ruoli più recenti), partendo invece dai ruoli più vecchi: per quelli consegnati negli anni 2000-2005 le comunicazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2028, mentre per i ruoli consegnati successivamente, il termine si riduce progressivamente, per arrivare ad un termine di 11 anni per i ruoli consegnati nel 2021. In sostanza viene abbreviato il periodo complessivo di riferimento per la gestione dei ruoli consegnati dal 2000 al 2022.

Le disposizioni in esame intendono dunque introdurre, **dal 2025**, un meccanismo di **discarico automatico** nel caso di **mancata riscossione in cinque anni** (comma 1). Si tratta di una procedura automatica, senza l'intervento dell'ente creditore.

Ai sensi del comma 2 l'Agenzia delle entrate-riscossione in ogni caso può **trasmettere in qualsiasi momento** all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale (di cui al comma 1), la **comunicazione di discarico anticipato** delle **quote** che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa **ha rilevato**:

- a) la **chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale**;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, **l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti**.

Il richiamato articolo 18, al comma 2, prevede che i concessionari della riscossione siano altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi

informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Nel corso dell'audizione svoltasi il [27 febbraio 2024](#) presso la 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha evidenziato alcuni dati sul cosiddetto magazzino fiscale.

Alla data del **31 dicembre 2023**, il valore del **carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione**, dal 1° gennaio 2000, ammontava a circa 1.206,6 miliardi di euro (cfr. tabella 1 in appendice).

L'importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, a parere dell'Agenzia delle entrate appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti). Per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, è sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero. Si tratta, in particolare, di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'Autorità giudiziaria. Sono, inoltre, riconducibili a tale voce anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla rottamazione-*quater* (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, disciplinata dalla legge di bilancio 2023), per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato.

Residua il 52 per cento dei crediti (pari circa a 623 miliardi di euro), di cui l'81 per cento (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto azioni esecutive e/o cautelari.

Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi di euro.

Con riguardo alla **numerosità dei carichi** residui e alla platea dei soggetti debitori (cfr. tabella 2 in appendice) l'Agenzia ha evidenziato che:

- il magazzino residuo è composto da circa 269 milioni di singoli crediti, contenuti in circa 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, e sono mediamente di importo contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti sono di importo inferiore a 1.000 euro;

- i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,4 milioni, di cui 3,5 milioni sono persone non fisiche (società, fondazioni, associazioni, ecc.) mentre i restanti 18,9 milioni sono rappresentati da persone fisiche, di cui 3 milioni con un'attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.) e presentano mediamente un'alta recidività di iscrizione a ruolo: oltre il 50 per cento dei contribuenti è stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti.

Con riguardo alla **vetustà dei crediti** ancora da riscuotere e alla tipologia di ente creditore affidatario (cfr. tabelle 3 e 4 in appendice), l'Agenzia ha rappresentato che:

- solo il 45 per cento del valore residuo del magazzino è stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015, un ulteriore 27 per

cento è stato affidato nel periodo 2011-2015 ed il restante 28 per cento del valore residuo da riscuotere, pari a quasi 336 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di tredici anni;

- per l'85 per cento si tratta di crediti di natura erariale affidati alla riscossione dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del demanio o da altri enti statali (Ministeri, Prefetture, ecc.), per l'11 per cento di crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL, per il 2 per cento di crediti affidati dai Comuni e per il restante 2 per cento di crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali, ecc.).

Con riferimento alle modalità di trattamento del magazzino fiscale si veda anche quanto previsto dall'articolo 7 del presente schema di decreto legislativo e la relativa scheda di lettura.

Si ricorda che nella XVIII legislatura il Governo *pro tempore* aveva presentato al Parlamento una relazione avente ad oggetto i criteri per la revisione del meccanismo di controllo e discarico dei crediti non riscossi ([Doc. XXVII, n. 25](#)) nel quale sono indicate le cause dell'anomala dimensione del cosiddetto "magazzino".

Tra queste il documento indica innanzi tutto la "**manca di una efficace procedura/prassi di cancellazione di debiti arretrati e ormai inesigibili**" derivante da **una complessa procedura di rendicontazione e controllo modellata in relazione alle ipotesi nelle quali la riscossione era affidata a soggetti privati**.

Ciò comporta che l'agente della riscossione affidatario deve analiticamente dimostrare per ciascun ente creditore e per ciascuna quota affidata, di aver posto in essere ogni azione possibile diretta alla riscossione del credito, al fine di ottenerne la cancellazione e il rimborso delle spese sostenute.

Tali oneri, secondo quanto indicato dal documento sopra citato, si sono rilevati difficilmente sostenibili per l'Agente della riscossione che dovrebbe dimostrare ai circa 13.000 enti creditori di aver esperito ogni tentativo per la riscossione del credito sulla base dei dati delle banche dati disponibili. A ciò si aggiungono le limitazioni alla possibilità di azione esecutiva per l'Agente della riscossione medesimo previsti in particolare dal decreto-legge n. 69 del 2013 che ha, ad esempio, escluso la possibilità dell'Agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare, in varie ipotesi (in particolare se l'immobile è l'unico di proprietà del debitore, ovvero, per immobili diversi da questo, se il debito fiscale del contribuente inferiore a 120.000 euro). Tali limitazioni, secondo il documento medesimo, non trovano riscontro in altri Paesi con ciò rendendo più difficile l'attività dell'Agente della riscossione.

Articolo 4 *(Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti)*

L'**articolo 4**, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all'**articolo 3**, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni - le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

Più in dettaglio, l'articolo 4 temporaneamente **esclude dal discarico automatico**, con obbligo di **evidenziazione separata** nei flussi informativi trasmessi all'ente creditore dall'Agenzia delle entrate-riscossione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*)) dello schema in esame, le **quote affidate** all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 **per le quali:**

- a) al **31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento** risulta **sospesa la riscossione**, ovvero pendono ancora **procedure esecutive o concorsuali**;
- b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi **accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ovvero sono **intervenute dilazioni** (ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca la disciplina generale della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo) o conseguenti all'applicazione di **istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere** al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio** ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la **sospensione della riscossione** per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Ai sensi del **comma 2**, le quote **separatamente evidenziate** sono tuttavia **discaricate** il 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a) a quello di **cessazione della sospensione** ovvero di **conclusione della procedura**, per le quote di cui alla lettera *a*);
- b) a quello di **inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio** ovvero di **revoca della sospensione**, per le quote di cui alla lettera *b*).

Articolo 5 **(Riaffidamento dei carichi)**

L'**articolo 5** reca la disciplina del **riaffidamento dei carichi**.

Fino alla **prescrizione** dei crediti, si prevede che l'ente creditore possa **gestirli in proprio**, ovvero **affidarli in concessione a soggetti privati** ovvero **riaffidarli**, per due anni, **all'agente della riscossione** nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'avvio dell'azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell'avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per "nullatenenza" del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l'ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Più in dettaglio il comma 1 prevede che **fino alla prescrizione del diritto di credito**, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

- a) **gestita direttamente dall'ente** creditore;
- b) **affidata** dall'ente creditore in concessione a **soggetti privati** individuati mediante procedura di gara a **evidenza pubblica**;
- c) **riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione**, mediante adesione del predetto ente alle **condizioni di servizio**, che devono essere rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

L'articolo 20, comma 6, del D. Lgs n.112 del 1999 prevede che l'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le modalità di affidamento di tali somme sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione.

Con riferimento **alla possibilità di affidamento di crediti già oggetto di discarico a soggetti privati**, la **disciplina di riferimento è individuata dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge n. 111 del 2023**, che, nel prevedere la possibilità sopra ricordata, richiama espressamente le procedure del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (in particolare oltre alle norme generali in materia di riscossione coattiva di cui agli articoli da 45 a 48-bis del citato decreto, sono dunque applicabili anche le norme in materia di espropriazione forzata di cui agli articoli da 49 a 86), dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso (la cui determinazione sarà pertanto effettuata nell'ambito della gara pubblica).

Sotto il profilo della formulazione della norma, la disposizione in commento **non chiarisce se vada applicato il termine di quinquennale o quello ordinario decennale**; il richiamato articolo 20, al comma 6, fa invece esplicitamente riferimento al termine decennale.

Si registra, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. VI Sez. Civile sentenza n. 5836/2021) per le imposte erariali (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, generalmente **ha ritenuto operante il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., a differenza delle imposte locali** (per cui vige il termine quinquennale).

Sotto un diverso punto di vista, l'espressione "soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica" non individua con precisione l'alveo dei destinatari della misura, né i poteri con cui essi potranno agire una volta che siano affidati loro i carichi.

Sul punto si rammenta che, per le entrate locali, gli enti territoriali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

- svolgimento del servizio tramite risorse interne;
- affidamento *in house* del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda gli affidamenti mediante ordinarie procedure a evidenza pubblica, Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni possono essere gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo appositamente istituito (articolo 53, comma 1, D. lgs, 15 dicembre 1997, n. 446).

Si precisa che **il riaffidamento (comma 2)** di cui alla predetta lettera *c)* è volto all'**esercizio**, da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione, di **azioni di recupero del credito purché in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore**, individuati a seguito delle

segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero **dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.**

In sintesi, l'articolo 28-ter prevede che l'Agenzia, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. La proposta può essere accettata o rifiutata e l'articolo 28-ter reca le relative conseguenze.

L'articolo 48-ter prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi del comma 3, nei predetti casi:

a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione **dell'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni** (di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);

b) se, al termine del biennio, **pendono procedure esecutive o concorsuali** ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni delle somme iscritte a ruolo (di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a **continuare a svolgere gli adempimenti** di competenza fino **all'estinzione delle predette procedure** e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;

c) le **somme riaffidate e non riscosse** nel biennio sono **eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.**

Il **comma 4** prevede che l'Agenzia delle entrate pubblici sul proprio sito istituzionale le **condizioni** di servizio per il riaffidamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. L'adesione a tali

condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.

Infine, ai sensi del **comma 5**, in caso di **discarico anticipato** e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di **nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore**, può - entro il predetto termine e sempre che il diritto di credito non si è prescritto - **riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-riscossione**, comunicandole i beni del debitore da aggredire.

In tal caso, se l'azione di riscossione **si rivela infruttuosa**, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce **il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento**, ferma la previa intimazione (di cui al comma 3, lettera a)) e il rispetto delle norme sul discarico automatico (di cui all'articolo 4).

Il **riaffidamento** opera mediante **adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio** rese disponibili con la loro pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-riscossione.

• *Il magazzino dei crediti affidati e non riscossi*

L'Agenzia delle entrate ha rilevato, nel corso dell'[audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione tenutasi al Senato il 27 febbraio 2024](#), che alla data del 31 dicembre 2023 il valore del carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all'agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000, ammonta a circa 1.206,6 miliardi di euro.

Ha inoltre evidenziato che l'importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti). Per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, risultava sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero: si tratta, in particolare, di sospensioni disposte da provvedimenti emessi dagli enti creditori o dall'Autorità giudiziaria. L'Agenzia rilevava, inoltre, che sono riconducibili a tale voce anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla cd. *rottamazione-quater*, per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato.

Residua il 52 per cento dei crediti (pari circa a 623 miliardi di euro), di cui l'81 per cento (pari a 502,5 miliardi di euro) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione (18,8 miliardi di euro), il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi di euro.

Con riguardo alla numerosità dei carichi residui e alla platea dei soggetti debitori è stato evidenziato che:

- il magazzino residuo è composto da circa 269 milioni di singoli crediti, contenuti in circa 163 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, e sono mediamente di importo contenuto: il 76 per cento dei singoli crediti sono di importo inferiore a 1.000 euro;
- i contribuenti con debiti residui da riscuotere sono circa 22,4 milioni, di cui 3,5 milioni sono persone non fisiche (società, fondazioni, associazioni, ecc.) mentre i restanti 18,9 milioni sono rappresentati da persone fisiche, di cui 3 milioni con un'attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.) e presentano mediamente un'alta recidività di iscrizione a ruolo: oltre il 50 per cento dei contribuenti è stato iscritto a ruolo in oltre cinque annualità differenti.

Con riguardo alla vetustà dei crediti ancora da riscuotere e alla tipologia di ente creditore affidatario (cfr. tabelle 3 e 4 in appendice), l'Agenzia ha rappresentato che:

- solo il 45 per cento del valore residuo del magazzino è stato affidato in riscossione dagli enti creditori negli anni successivi al 2015, un ulteriore 27 per cento è stato affidato nel periodo 2011-2015 ed il restante 28 per cento del valore residuo da riscuotere, pari a quasi 336 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di tredici anni;
- per l'85 per cento si tratta di crediti di natura erariale affidati alla riscossione dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'Agenzia del demanio o da altri enti statali (Ministeri, Prefetture, ecc.), per l'11 per cento di crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL, per il 2 per cento di crediti affidati dai Comuni e per il restante 2 per cento di crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali, ecc.).

Articolo 6

(Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione)

L'**articolo 6** è volto a introdurre una **nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell'azione di recupero dei crediti svolta dell'agente della riscossione** nonché della **responsabilità** dell'agente medesimo.

In sintesi, con le misure presenti nel testo dell'articolo, si disciplina:

- la **verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell'azione di recupero** dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella **pianificazione annuale** introdotta all'articolo 1;
- **gli adempimenti** dell'Agente della riscossione sui quali **l'ente creditore effettua il controllo di conformità** dell'azione di recupero, nonché **i termini, e le modalità** dell'azione stessa e i **criteri di individuazione delle quote automaticamente disaccantonate da sottoporre a controllo**;
- la disciplina dell'**atto di contestazione all'agente della riscossione** nonché **le modalità di definizione della controversia**.

Il **comma 1** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, **verifica la conformità dell'azione di recupero** dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-riscossione a quanto previsto nella **pianificazione annuale** di cui all'articolo 1, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In materia di controlli sull'attività di riscossione si ricorda che il vigente articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (di cui il successivo articolo 10 prevede l'abrogazione) stabilisce che le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (comma del quale è altresì prevista l'abrogazione al successivo articolo 10). Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Si ricorda, inoltre, che il richiamato articolo 59 prevede, tra l'altro, che il Ministro e ciascuna agenzia fiscale, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento;
- d) le risorse disponibili;
- e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

La convenzione prevede, inoltre:

- a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed essere tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;
- c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

- a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

Nella [Convenzione triennale per gli esercizi 2023-2025](#) tra MEF e le Agenzie fiscali si prevede che l'Agenzia monitorerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per **verificare nel tempo il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà fiscale**; si dovrà, inoltre, incrementare la capacità operativa nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità dei controlli, attraverso nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati, l'applicazione di tecniche come l'intelligenza artificiale, il *machine learning* e il *text mining*.

Rispetto alla disciplina vigente la nuova norma non prevede più l'intervento delle Ragionerie territoriali dello Stato ed il riferimento al comitato di indirizzo e verifica delle attività della riscossione (soppresso dall'articolo 10 dello schema).

Il comma 2 definisce **gli adempimenti dell'Agente della riscossione in base ai quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità**

dell'azione di recupero. La norma, nello specifico, prevede che l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

- a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate **a decorrere dal 1° gennaio 2025**;

Si tratta dell'obbligo di notificare le cartelle di pagamento **non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, salve le eccezioni previste dalla legge** (lett. a), il tentativo di **notificazione di atti interruttivi della prescrizione** del credito, effettuato con le modalità ordinaria o digitali (lett. b), la **trasmissione telematica** all'ente creditore, entro la fine di ogni mese, dei **flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote**, nonché le **riscossioni effettuate nel mese precedente** (lett. d).

b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quote affidate **fino al 31 dicembre 2024**. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Si segnala che il successivo articolo 10, alla cui scheda si rimanda, prevede l'abrogazione dei citati articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il **comma 3** stabilisce che, per le finalità di cui al comma 2, con provvedimento dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, **sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo.**

La norma stabilisce, altresì, che comunque:

a) **per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il due e il sei per cento** di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;

b) **per i restanti crediti**, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella **misura massima del cinque per cento** di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo.

Il **comma 4** definisce i termini e le modalità di inizio dell'attività di controllo. Più in particolare la norma stabilisce che **l'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione** della comunicazione di avvio del procedimento. Nell'occasione l'ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione relativa alle quote da sottoporre al controllo, il cui esame è effettuato presso l'Agenzia delle entrate-riscossione.

Il **comma 5** dispone che in caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), ovvero della trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente, **l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi** per la trasmissione dei flussi informativi omessi.

Il **comma 6** disciplina i termini, le modalità e le cause della notifica dell'**atto di contestazione all'agente della riscossione** da parte dell'ente creditore.

Più in dettaglio, la disposizione prevede che, nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), sia derivata **la decadenza o la prescrizione del diritto di credito**, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata **la prescrizione dello stesso diritto**, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro **centottanta giorni** decorrenti:

a) dalla comunicazione di avvio del procedimento;

b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

Il **comma 7** indica il contenuto necessario dell'atto di contestazione disponendo che l'atto di contestazione deve contenere, **a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze previste** dal precedente comma 6. La norma riconosce, comunque, all'**agente della riscossione la possibilità di produrre osservazioni entro novanta giorni** dalla notifica dell'atto di contestazione e

Il **comma 8** prevede che l'ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all'agente della riscossione un **provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.**

Il **comma 9** specifica le modalità di definizione della controversia da parte dell'agente della riscossione. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma 8, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante:

- pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di **una somma pari a un ottavo dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali** decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo;
- ricorso alla Corte dei conti, se non procede alla definizione agevolata.

Decorso tale termine, **in mancanza di definizione agevolata o di ricorso**, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a **un terzo dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.**

Si ricorda sul punto che la disciplina della materia è attualmente contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, oggetto di abrogazione nel successivo articolo 10 del presente schema.,

Il citato articolo stabilisce che il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la

notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

Il comma 10 stabilisce che le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l'eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:

a) dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia **derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito**, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, sia derivata **la prescrizione del diritto di credito**, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 11, prevede, inoltre che le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5.

Infine, **il comma 12 stabilisce che disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. Inoltre, in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.**

Si ricorda sul punto che il vigente articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di cui si prevede l'abrogazione nell'articolo 10 del presente schema di decreto legislativo, prevede che le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese

Si ricorda infine che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Mentre l'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Articolo 7

(Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione)

L’**articolo 7** è volto a **istituire una commissione** che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del **magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione** e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il **discarico di tutto o parte** del predetto magazzino.

Il **comma 1** dell’articolo stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita **una commissione** composta da un presidente di sezione della **Corte dei conti**, anche a riposo, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del **Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del predetto Ministero.

Circa l’ampiezza del cosiddetto magazzino dei ruoli dei crediti ancora da riscuotere, il direttore dell’Agenzia delle entrate, nel corso dell’audizione svoltasi presso la VI Commissione della Camera dei deputati sulla delega al Governo per la riforma fiscale, osservava che: l’attuale sistema si è mostrato foriero di criticità, condizionando la possibilità di migliorare ulteriormente i risultati dell’attività di recupero a mezzo ruolo e comportando l’esigenza, negli anni, di prorogare ripetutamente i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai diversi enti creditori. Ciò ha determinato la progressiva stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, in buona parte non riscuotibili, ossia il c.d. “magazzino della riscossione”, che, alla data del 31 dicembre 2023, ha raggiunto l’importo residuo di circa 1.206,3 miliardi di euro (si veda in merito il box contenuto nella scheda relativa all’articolo 5 del presente schema di decreto legislativo con riferimento alla composizione del citato magazzino sia in termini di entità dei crediti che di soggetti debitori).

Il **comma 2** individua le principali funzioni della Commissione di cui al comma precedente e definisce i termini entro i quali si intende procedere al discarico di tutto o parte del magazzino della riscossione.

La Commissione, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, procede all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, **relaziona conseguentemente al Ministro dell’economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni**, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire **il discarico di tutto o parte del**

predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Articolo 8

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2025)

L'**articolo 8** prevede una specifica disciplina della riscossione delle quote **non riscosse**, riguardanti **le risorse proprie tradizionali** nonché le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

La norma indica altresì i **termini applicabili per la verifica**, da parte dell'ente, **della conformità dell'attività di recupero**, quelli previsti per il **discarico**, come pure quelli di **esclusione temporanea** dalla verifica medesima.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del capo I, in materia di riscossione, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7 (alle cui schede di lettura si rimanda), **si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, **affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025**.

Si ricorda a tale proposito che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, **costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione** le entrate provenienti dalle **risorse proprie tradizionali** costituite da **prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi**, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

L'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla

Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Il **comma 2** stabilisce che a **partire dal 31 dicembre del quinto** anno successivo a quello dell'affidamento le quote di cui al comma 1 **possono essere sottoposte alla verifica**, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato **possono essere sottoposte immediatamente** alla predetta verifica.

In dettaglio si tratta dei casi in cui l'Agenzia delle entrate ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il **comma 3** indica i **termini entro i quali avviene il discarico** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In dettaglio, le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica **entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento** sono discaricate a tale ultima data.

Il **comma 4** elenca le **cause di esclusione temporanea dalla verifica** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, le quote di cui al comma 1 per le quali:

a) **alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di affidamento, è **sospesa** la riscossione, ovvero sono ancora **pendenti procedure esecutive o concorsuali**;

b) nel periodo tra la data di **affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ovvero sono **intervenute dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da **istituti**

agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio**, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta **la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi** anche non continuativi.

Il **comma 5** stabilisce **i termini per la verifica delle quote temporaneamente non riscosse** in base a quanto disposto dal precedente comma 4.

In particolare per le quote di cui:

- al comma 4, lettera *a*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura;
- al comma 4, lettera *b*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

In assenza di verifica le quote di cui al presente comma **sono disкарicate**.

Il **comma 6**, infine, precisa che **successivamente al discarico** di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, **alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025**, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, **si applicano le disposizioni dell'articolo 5** (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 9

(Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024)

L'**articolo 9** prevede una specifica disciplina della riscossione delle quote **non riscosse**, riguardanti **le risorse proprie tradizionali** nonché le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**, affidate **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

La norma indica altresì i **termini applicabili per la verifica**, da parte dell'ente, **della conformità dell'attività di recupero**, quello previsto per il **discarico**, come pure quelli di **esclusione temporanea** dalla verifica medesima.

Il **comma 1** stabilisce che le disposizioni del capo I, in materia di riscossione, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7 (alla cui scheda di lettura si rimanda), **si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e alle somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, **affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**.

Si ricorda a tale proposito che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Mentre l'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 stabilisce che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. Fatta salva un'eventuale

ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.

Il **comma 2** stabilisce che in caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l'ente può sottoporre tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *d*). Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato **possono essere sottoposte immediatamente** alla predetta verifica.

In dettaglio si tratta dei casi in cui l'Agenzia delle entrate ha rilevato:

- a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il **comma 3** indica **il termine entro il quale avviene il discarico** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. In dettaglio, le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.

Il **comma 4** elenca **le cause di esclusione temporanea dalla verifica** delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), le quote di cui al comma 1 per le quali:

- a) alla data del 31 dicembre 2031, è **sospesa la riscossione**, ovvero sono ancora **pendenti procedure esecutive o concorsuali**;
- b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono **conclusi accordi** ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), ovvero sono intervenute **dilazioni** ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da **istituti agevolativi previsti dalla legge**, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre

2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati **l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.**

Il **comma 5** stabilisce **i termini per la verifica delle quote temporaneamente non riscosse** in base a quanto disposto dal precedente comma 4.

In particolare per le quote di cui:

- al comma 4, lettera *a*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data;
- al comma 4, lettera *b*), la verifica può essere effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione.

In assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote **sono discaricate** a tale ultima data.

Il **comma 6** precisa, infine, che **successivamente al discarico** di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, **alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024**, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, **si applicano le disposizioni dell'articolo 5** (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 10 *(Norme di coordinamento e abrogazione)*

L'**articolo 10**, al fine di coordinare la legislazione vigente con le misure contenute nel decreto in esame, prevede l'**abrogazione** di alcune norme in materia di **discarico per inesigibilità**, di **controllo dell'attività di riscossione**, di **Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo**, di **termini** di presentazione delle **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima.

Il **comma 1, lettera a)**, della disposizione in esame, **abroga gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**, in materia di **discarico per inesigibilità e di procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli**.

• Discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli

Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede tra l'altro che, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore. L'articolo 20 stabilisce che il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni entro centottanta giorni dalla

comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività. Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. Le disposizioni sulla definizione agevolata non si applicano ai ruoli relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per la riscossione delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari all'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della propria attività istituzionale individui, successivamente al discarico, l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere.

Il comma 1, lettera b), prevede l'abrogazione dell'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli sull'attività di riscossione.

In particolare i commi 1 e 2 del richiamato articolo 17 stabiliscono che le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia

delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti, può proporre al Comitato, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Il comma 1, lettera c), prevede l'abrogazione dei commi da 531 a 535, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che hanno istituito il sopra citato Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.

Il comma 1, lettera d), prevede l'abrogazione dei commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e cause di immediata comunicazione della medesima.

In sintesi, i richiamati commi fissano i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e stabiliscono inoltre che l'agente della riscossione può presentare in qualsiasi momento le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nei seguenti casi:

- a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza di debitore fallito;
- b) assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;
- c) intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- d) esaurimento delle attività di recupero cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso;
- f) rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento.

Articolo 11 *(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione)*

L'**articolo 11** stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le **soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni.**

L'articolo in esame propone novelle all'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del [decreto-legge n. 193 del 2016](#) (convertito dalla legge n. 282 del 2016). Tale comma 5-*quinquies*

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto la soppressione delle società del Gruppo Equitalia, introducendo, al contempo, le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il suo comma 5-*quinquies* prevede che al fine di agevolare **l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** anche attraverso la **gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Con la **novella in esame** si specifica che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvalga "**alle medesime condizioni**" delle soluzioni allocative "**nella disponibilità**" dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 4, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#) - in materia di razionalizzazione di immobili pubblici - prevede che gli enti previdenziali possano destinare una parte delle loro risorse all'acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, da adibire ad uffici in locazione passiva delle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato sempre dall'Agenzia del demanio.

Il medesimo comma 5-*quiquies* specifica che, ove richiesto dall’Agenzia delle entrate, nell’assegnazione delle suddette tipologie di immobili, ovvero ai fini dell’attuazione delle previsioni dell’articolo 8, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 (v. sopra) l’Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall’Agenzia delle entrate stessa e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Si rammenta che il comma 5-*quinquies* qui novellato è stato introdotto dall’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del suddetto d.l. n. 73 afferma che tale disposizione mira a consentire all’Agenzia del demanio, su richiesta dell’Agenzia delle entrate, di assegnare spazi all’Agenzia delle entrate-Riscossione, derogando alla preventiva verifica di eventuali fabbisogni di altre pubbliche amministrazioni dello Stato e che sarà inoltre possibile per l’Agenzia delle entrate-Riscossione la locazione di spazi in sedi da far acquistare agli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si segnala che l’intervento in esame appare in linea con il più generale processo di **integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione** (avviato dai commi da 14 a 23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, [l. n. 234 del 2021](#)) previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera f) del disegno della [l. n. 111 del 2023](#) di delega fiscale.

La suddetta lettera f) prevede che debba essere individuato un **nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione**, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate, in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione. La successiva lettera g) precisa che nell’introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla sopra esposta lettera f), il legislatore delegato dovrà garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Si riporta di seguito il testo vigente del citato comma 5-*quinquies* a fronte con le modifiche proposte dallo schema di decreto in esame.

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193	
<i>Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte dall'art. 11
<p>Art. 1 <i>(Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)</i></p>	
<p>5-<i>quinq</i>ues. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>	<p>5-<i>quinq</i>ues. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo di immobili demaniali, ovvero, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.</p>

Articolo 12 *(Dilazione del pagamento)*

L'**articolo 12, comma 1**, modifica le disposizioni in materia di **dilazione del pagamento** di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

Per le somme **inferiori o uguali a 120.000 euro** (per ciascuna richiesta di dilazione) in caso di **richiesta semplice** (priva di documentazione che attesti la situazione di difficoltà) da parte del contribuente che versi in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, si prevede un **massimo di rate mensili in numero di 84** per richieste presentate nel **2025** e nel **2026**; di **96** per richieste presentate nel **2027** e nel **2028**; di **108 rate a decorrere dal 1° gennaio 2029**.

Sempre con riferimento alle somme inferiori o uguali a 120.000 euro, per accedere ad un **numero maggiore** di rate nelle rispettive annualità, comunque fino ad un **massimo di 120 rate mensili**, si richiede che il contribuente presenti una **documentazione che attesti lo stato di difficoltà**. Per le somme **superiori a 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, **per i soli casi di documentata impossibilità**, si prevede il **massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta**.

Il comma in esame reca, inoltre, una disciplina inerente ai parametri da considerare in sede di verifica della **sussistenza della situazione di difficoltà, documentata dal contribuente**, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina concernente taluni profili attuativi. Sono previste, inoltre, alcune novelle di coordinamento.

Il **comma 2** esclude dalla disciplina in oggetto le risorse proprie tradizionali, salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale dell'Unione.

Alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (**comma 3**).

Il **comma 4** affida al MEF compiti di **monitoraggio** sull'attuazione delle disposizioni in esame. All'esito di tale monitoraggio il numero massimo di 108 rate previsto per le rateizzazioni su **richiesta semplice** può essere **aumentato a 120 rate mensili**.

L'**articolo 12, comma 1**, in esame propone novelle all'articolo 19 del [d.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il comma 1 del suddetto articolo 19, nel **testo vigente**, stabilisce che l'agente della riscossione conceda il pagamento di una somma iscritta a ruolo, ripartito fino ad un massimo di 72 rate (con esclusione dei diritti di

notifica), su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione di difficoltà “temporanea” ed “obiettiva”. Tale situazione di difficoltà deve essere documentata quando la somma sia superiore a 120.000 euro.

La **novella in esame** – modificando il citato comma 1 e introducendo un nuovo comma 1.1 - prevede differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 euro e a quelle superiori a 120.000. Anche la novella, come il testo vigente, fa riferimento ad una situazione di difficoltà del contribuente “temporanea” ed “obiettiva”.

In particolare, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente:

- per **somme inferiori o pari a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **semplice richiesta** del contribuente, si prevede una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
 - 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- per **somme inferiori a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà**, si prevede una ripartizione del pagamento:
 - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
 - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
 - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;
- per somme **superiori a 120.000 euro** (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), su **richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà**, si prevede una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:
 - 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

Segue un prospetto riepilogativo:

	2025 e 2026	2027 e 2028	2029 e ss.
≤120.000 euro Richiesta semplice Art. 19, co. 1, DPR 602/73, come modificato	Massimo 84	Massimo 96	Massimo 108
<120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, co. 1.1, lett. b), DPR 602/73, come modificato	Da 85 a 120	Da 97 a 120	Da 109 a 120
>120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, co. 1.1, lett. a), DPR 602/73, come modificato	Massimo 120	Massimo 120	Massimo 120

Il medesimo **comma 1** dell'**articolo 12** in esame introduce ulteriori due nuovi commi all'articolo 19 del [d.P.R. n. 602 del 1973](#).

Il nuovo comma 1.2 dispone circa la **valutazione della situazione di difficoltà documentata dal contribuente**. Quando il richiedente sia persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, la situazione di difficoltà deve essere valutata in relazione all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione. In tutti gli altri casi, la valutazione è condotta in relazione all'indice di liquidità nonché al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il nuovo comma 1.3 demanda ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle **modalità di applicazione e documentazione** dei parametri di cui al comma 1.2. Il medesimo decreto deve individuare specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà del

contribuente deve considerarsi in ogni caso sussistente e specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime fiscale semplificato (v. sopra).

Ulteriori disposizioni introducono novelle di coordinamento al fine di inserire il riferimento al nuovo comma 1. nei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quater*.1 del medesimo articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Tali commi dispongono circa: la possibilità di prorogare la dilazione concessa (una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi) in caso di comprovato peggioramento della situazione del contribuente e a condizione che non sia intervenuta decadenza; la possibilità di chiedere rate variabili, comunque crescenti; la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione e di avvio di nuove procedure esecutive, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino al rigetto o decadenza della medesima; talune situazioni ostative alla concessione della dilazione.

Viene inoltre proposta l'abrogazione del comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto esso disciplina i casi in cui la dilazione può essere innalzata, a legislazione vigente, a 120 rate mensili (caso ora previsto dalla novella in esame).

Ulteriore novella riguarda il comma 3-*bis* dell'art. 19. Tale comma autorizza il contribuente a non versare le rate residue di un pagamento dilazionato quando intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione. Tale norma, **nel testo vigente**, prevede che allo scadere della sospensione, il debitore possa richiedere il pagamento dilazionato di tale debito residuo - comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione - nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure in altro numero, fino a un massimo di settantadue. Con la **novella** in esame tale limite di 72 rate viene allineato ai limiti massimi applicabili ai sensi dei commi 1 e 1.1 dell'articolo 19.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione alle **risorse proprie tradizionali** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, **salvo che nelle parti compatibili con il codice doganale europeo** (di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione).

La disposizione fa riferimento alle risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione concernenti le entrate provenienti dalle **risorse proprie tradizionali** costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

In considerazione della specialità e specificità delle risorse proprie dell'UE, l'articolo 18 della [legge delega n. 111 del 2023](#), oltre ad escludere il discarico automatico per le somme afferenti la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'UE, **esclude esplicitamente l'applicazione di un piano di rateizzazione delle somme da versare all'erario articolato in 120 rate.**

Il comma 3 specifica che alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo su richiesta presentata fino al **31 dicembre 2024** **continuino ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti** (per le disposizioni vigenti, v. sopra).

Il comma 4 affida al **Ministero dell'economia e delle finanze** il compito di **monitorare** l'attuazione delle disposizioni in commento, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. All'esito di tale monitoraggio possono essere adottate norme finalizzate ad **innalzare il numero massimo di rate a 120 per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031**, per tutte le condizioni per la dilazione previste dall'articolo 19, come modificato dal presente schema di decreto. Si verrebbe quindi ad innalzare, da quella data, il numero massimo di rate per le dilazioni concesse sulla base della semplice richiesta.

Articolo 13 *(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)*

L'**articolo 13** concerne le procedure di riscossione di una serie di entrate attualmente riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'accertamento esecutivo. L'intervento è in forma di novella, che introduce nel **decreto legge n. 78/2010** un elenco delle tipologie cui applicare le nuove disposizioni, dettagliato e corredato da riferimenti normativi.

Le nuove disposizioni applicano la disciplina dell'accertamento esecutivo a categorie di atti impositivi che attualmente non vi rientrano, con l'obiettivo di snellire e velocizzare così le procedure di riscossione coattiva ad opera dell'Agenzia delle Entrate. L'**articolo 13 dello schema di decreto legislativo** all'esame del Senato **novella l'articolo 29, comma 1, lettera h) del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#)**, a suo tempo **convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)**.

A normativa vigente, l'accertamento esecutivo -che consiste in un avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Entrate- riguarda le somme dovute dal contribuente a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento svolta dal fisco in relazione alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'**articolo 13 in commento** allarga il perimetro di applicazione della procedura mediante accertamento esecutivo, includendovi anche le somme dovute a seguito di atti e avvisi dell'Agenzia delle Entrate attualmente riscuotibili a mezzo di iscrizione a ruolo. Per i suddetti atti e avvisi, la cui tipologia viene elencata dall'**articolo 13**, non saranno più necessarie l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti né le conseguenti notifiche delle iscrizioni per mezzo di cartelle di pagamento, bensì sarà sufficiente l'affidamento del carico all'agente di riscossione. La semplificazione mira a ridurre i tempi occorrenti per le riscossioni.

Il nutrito **elenco** di atti e avvisi che passerà in regime di accertamento esecutivo parte, al suo **punto 1**, dagli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione (entro termini di tempo che variano in base al tipo e all'importo dell'imposta), e prosegue **al punto 2** con avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte, importi non versati e cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti. Le disposizioni di cui al **punto 2** dell'elenco, peraltro non sono ancora entrate in vigore poiché sono molto recenti e la data prevista per l'inizio della loro decorrenza è il 30 aprile 2024. Questa data resta immutata. Il **punto 3** include nell'elenco gli atti di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Il **punto 4** comprende gli avvisi di rettifica e liquidazione concernenti il valore

di immobili e le aziende, oppure le imposte relative a successioni e donazioni. Anche il **punto 5** interessa le imposte sulle successioni e donazioni, limitatamente ad avvisi di accertamento e liquidazione per atti e scritture presentati per la registrazione dal 29 novembre 2006 e per successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Al **punto 6** si tratta di avvisi di rettifica e liquidazione riferibili a disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Al **punto 7**, invece, di avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni per versamento omesso, o insufficiente, o tardivo, o tardiva presentazione delle dichiarazioni del versamento stesso, nonché per casi di decadenza dalle agevolazioni di taluni tributi: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti (che può essere versata da determinati enti ed istituti, in luogo delle corrispondenti imposte ordinarie), imposta di bollo per atti, documenti e registri (imposta cui attualmente non sono soggetti gli atti legislativi e amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi). **Il punto 8, ultimo dell'elenco fin qui illustrato**, contempla gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi nonché irrogazione di sanzioni inerenti a tasse automobilistiche erariali, tra cui l'addizionale erariale per autovetture e autoveicoli di potenza superiore a determinate soglie (addizionale comunemente chiamata "super-bollo").

Articolo 14 **(Coobbligati solidali)**

L'**articolo 14** dell'Atto del Governo n. 152 riguarda le riscossioni nei confronti dei coobbligati solidali. L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)**. La principale delle tre vi introduce **un nuovo articolo**, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria.

L'**articolo 14 dello schema di decreto** si occupa della riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri. Per effetto del vincolo di solidarietà cui i debitori sono legati, la tutela del credito risulta rafforzata e pertanto la concessione di quest'ultimo risulta facilitata. Si ricorda che le obbligazioni solidali sono disciplinate **[dall'articolo 1292 del codice civile](#)**.

L'intervento legislativo consiste in **tre novelle al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#)**; con la prima di esse, **si aggiunge un nuovo articolo al citato DPR**, mentre con la seconda **si modifica il suo articolo 45** e con la terza **il suo articolo 50**.

Nell'ordine, **dopo l'articolo 25 del DPR n. 602/1973**, che riguarda le cartelle di pagamento e che resta inalterato, **si introduce un nuovo articolo 25-bis**, sugli effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria. **Secondo l'articolo 1944 del codice civile**, la sussidiarietà, nei rapporti obbligatori con pluralità di debitori, consiste nel dovere, per il creditore, di agire prima nei confronti di uno dei debitori (c.d. debitore principale) e solo successivamente, se non sia stato interamente soddisfatto, nei confronti degli altri (c.d. debitori sussidiari). Con il **nuovo articolo 25-bis**, si stabilisce che nell'ipotesi di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione. L'agente della riscossione deve informare i coobbligati della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

La seconda novella recata dall'articolo 14 dello schema di decreto legislativo mirante al riordino del sistema nazionale della riscossione modifica l'articolo 45, comma 1, del DPR 602/1973.

Si conferma che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione

secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.

La terza modifica introdotta dallo schema di decreto legislativo in esame al DPR 602/1973 consiste sostanzialmente in una precisazione. Rispetto all'**articolo 50, comma 1, del DPR 602/1973**, dove si afferma che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, **l'articolo 14 dello schema di decreto** puntualizza che la notifica è al soggetto nei confronti del quale si procede.

Le relazioni che accompagnano **l'Atto del Governo n. 152** in parola prevedono che le novità recate dall'**articolo 14** di esso non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 *(Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo)*

L'**articolo 15** mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Il **comma 1** modifica l'**articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973**, nell'ottica di facilitare il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, stabilendo dei limiti alle somme e intervenendo per gli adempimenti collegati all'erogazione.

Il **comma 2** novella l'**articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46**, prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria.

Il **comma 3** abroga l'erogazione dei rimborsi spettanti al concessionario del servizio della riscossione.

I **commi 4 e 5** contengono ulteriori disposizioni concernenti l'applicazione del succitato articolo 28-ter.

In particolare, l'**articolo 15, comma 1** interviene sull'**[articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973](#)**, che ha introdotto, nel sistema della riscossione tributaria, quello strumento civilistico di estinzione dell'obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro di debiti reciproci omogenei, certi, liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano, fino alla concorrenza dello stesso valore.

Più in dettaglio, si ricorda che l'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973 stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, **l'agente della riscossione** notifica all'interessato **una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero** ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione

comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica nonché un rimborso forfetario.

Con le modifiche apportate dal **comma** in esame si prevede che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con **ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi**, verifica se il **beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'[articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011](#), le somme da rimborsare (**comma 1, lettera a**)).

La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame evidenzia che l'introduzione di una soglia minima di rimborso, a partire dalla quale (500 euro) sarà consentito il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

Si sottolinea inoltre che l'espletamento della procedura esecutiva determina la necessità di sostenere alcuni costi (quelli di notifica dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del DPR n. 602 del 1973 e quelli del successivo pignoramento), pur se a fronte di procedure certamente incapienti, anche in termini di ristoro delle relative spese.

Prendendo a riferimento il biennio 2022-2023, la relazione fa osservare che circa il 52% delle proposte di compensazione inviate ai contribuenti risultano relative a singoli rimborsi inferiori a 500 euro, che rappresentano circa il 7% del totale delle somme messe a disposizione. Nell'88% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 10 volte superiore a quello oggetto del rimborso (nel 30% dei casi il debito del contribuente risulta oltre 50 volte superiore).

Atteso che, mediamente, l'importo "recuperabile" dalle proposte di compensazione per rimborsi inferiori a 500 euro, tramite l'accettazione della proposta di compensazione da parte del contribuente o tramite il pignoramento delle somme messe a disposizione, risulta pari a circa 4,2 milioni di euro all'anno, la relazione stima che con la disposizione in esame si possa determinare il seguente impatto finanziario, ipotizzando, prudenzialmente, che il regolamento di cui al comma 1, lettera *d*), determini i suoi effetti già a partire dall'inizio dell'anno 2025:

importi in milioni di euro	Dall'anno
Impatto finanziario sul gettito	-4,18
<i>Erario</i>	-2,16
<i>Enti previdenziali</i>	-1,37
<i>Altri enti</i>	-0,65

In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, **le somme** - indicate dal comma 1, lettera *a*) - **restano a disposizione dell'agente della riscossione**, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva (**comma 1, lettera b**)).

Con una modifica apportata dalla **lettera c) del comma 1**, si **sopprime il rimborso delle spese vive** sostenute per la notifica spettante **all'agente della riscossione**, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'[articolo 1 della legge n. 234 del 2021](#).

La **lettera d)** del **comma 1** demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione dell'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, come novellato, i cui effetti entrano in vigore dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore del citato regolamento (**comma 5**).

Il **comma 4** estende l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973, qui novellato, anche ai rimborsi delle **imposte indirette** erogati dall'Agenzia delle entrate.

Come osservato nella relazione tecnica, l'estensione della predetta forma di pagamento anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate e gli automatismi che ne conseguiranno avranno impatti positivi in termini di gettito, nonché sull'efficienza del sistema di riscossione, poiché, in assenza dell'accettazione della proposta di compensazione, potrà darsi corso ad azioni esecutive capienti, capaci di ristorare sia le spese sostenute sia il credito azionato.

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p style="text-align: center;">Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta)</p>
<p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1,</p>	<p>1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta di ammontare superiore a cinquecento euro comprensivi di interessi, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo,</p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.</p> <p>2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.</p> <p>3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.</p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.</p> <p>5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello</p>	<p>trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.</p> <p><i>Soppresso</i></p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.</p> <p>6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.</p>	<p>6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.</p>

Il **comma 2 dell'articolo 15** in esame novella l'[articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), prevedendo che il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate, nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione, può essere effettuato mediante la compensazione volontaria.

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)</p>	<p>Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)</p>
<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello</p>	<p>1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.</p>

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 dell'A.G 152
<p>stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.</p> <p>2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.</p>	<p>2. <i>Soppresso</i></p>

In base al **comma 3**, in linea con la *ratio* dell'intervento di cui al comma 1, lettera *c*), viene abrogato [l'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567](#), concernente l'erogazione dei rimborsi spettanti al concessionario del servizio della riscossione.

Articolo 16 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 16** contiene la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15.

L'**articolo 16, comma 1**, stabilisce che le risorse del Fondo di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, utilizzate per la copertura](#) degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 15, sono incrementate di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

Si ricorda che il Fondo è stato istituito dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

L'attuale dotazione del fondo ha subito incrementi con il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, (l'art. 13, comma 3-ter), il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (art. 40, comma 1) e il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (art. 25, comma 1).

In base al **comma 2**, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

a) quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12;

c) quanto a 0,23 milioni di euro per l'anno 2025, 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 2,58 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 9,19 milioni di euro per l'anno 2029, 14,81 milioni di euro per l'anno 2030, 19,95 milioni di euro per l'anno 2031, 23,82 milioni di euro per l'anno 2032, 28,8 milioni di euro per l'anno 2033, 32,95 milioni di euro per l'anno 2034, 35,54 milioni di euro per l'anno 2035, 38,71 milioni di euro per l'anno 2036 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 12.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

L'**articolo 17** stabilisce che il presente provvedimento entri in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.